

[ **NORMATIVA** ] Raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sui principi generali della riforma

# Consorzi di bonifica, rinnovo al via

[ **DI GIUSEPPE FUGARO** ]

Un solo ente per ogni comprensorio. Legittimata l'imposizione di contributi a tutti i consorziati

**L**a riforma dei Consorzi di bonifica potrà ora avvenire in maniera sollecita e completa in quanto la Conferenza Stato-Regioni, il 18 settembre 2008, ha approvato i principi generali della riforma. In verità l'art. 27 del decreto legge "milleproroghe", 31 dicembre 2007 n. 248 stabiliva che entro il 30 giugno 2008 le Regioni procedono al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei ministri delle Politiche agricole, alimentari e forestali e delle Infrastrutture, per cui l'intesa è pervenuta fuori tempo massimo, ma non per questo sarà meno valida e prontamente utilizzabile in sede di legiferazione regionale. Lo stesso articolo 27 stabiliva anche che «devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative

risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionali; i contributi consortili devono essere tenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale». Il tutto «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

L'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato Regioni è stata salutata con soddisfazione da tutti in quanto si è fatto tesoro del meglio delle leggi regionali in materia e nello stesso tempo sono state gettate le basi per un vero riordino dei Consorzi di bonifica e delle funzioni loro attribuite.

Il primo punto dell'intesa infatti stabilisce che su ogni comprensorio le regioni costituiscono un solo Consorzio



che, invece, può avere giurisdizione anche su più comprensori di bonifica ricadenti nella regione stessa.

Per quanto riguarda la natura giuridica dei Consorzi di bonifica, si precisa che si tratta di persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, per cui la gestione deve essere affidata ai consorziati. In particolare i singoli Consorzi costituiti con leg-

gi regionali dovranno prevedere l'elezione dei componenti il consiglio del consorzio tra i consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuzione. Cura dimagrante per i consigli di amministrazione che dovranno essere formati da non più di tre membri aventi diritto a compensi, mentre gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compensi per l'espletamento delle cariche.

Le novità richiamate nell'intesa approvata riguardano anche le funzioni e i compiti affidati ai consorzi ove si individua il piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale approvato dalla Regione come lo strumento fondamentale che fissa le linee dell'azione dei Consorzi sul territorio e le attività, opere e interventi da realizzare. Più in particolare i compiti e le funzioni dei Consorzi, consistono nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario.

Le linee guida della riforma prevedono anche che ai Consorzi, con provvedimento regionale, possono essere affidati compiti di realizzazione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche diverse da quelle previste e finalizzate alla difesa del suolo. Infatti ai Consorzi potranno essere affidati dalle

## [ **L'INTESA** Tre punti chiave

ne stabilita dalle Regioni, i bisogni dei primi all'attività dei secondi;

**2)** attuazione alla corrispondente normativa comunitaria relativa agli ambiti di operatività dei Consorzi, ambiti riconducibili non più ai confini amministrativi, ma ai bacini idrografici e idraulici;

**3)** precisazione del concetto di "beneficio", cioè il vantaggio che tutti gli immobili traggono dalle attività di bonifica messe in atto dai Consorzi. Il "beneficio" è presupposto fondamentale dell'attività impositiva dei Consorzi ed è stato spesso, fino ad oggi, motivo di contenzioso di fronte agli organi di giustizia tributaria.

■ **G.F.**

Regioni compiti di sviluppo del territorio rurale, salvaguardia ambientale e risanamento delle acque.

Viene poi chiarito in via definitiva che i Consorzi possono imporre contributi ai consorziati per far fronte alle spese per manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza, nonché funzionamento dei consorzi stessi. I contributi saranno però a carico di tutti i consorziati che traggono beneficio dalle azioni del Consorzio in quanto le azioni di manutenzione, esercizio, sorveglianza consentono la conservazione o l'incremento di valore degli immobili.

#### [ I BENEFICI ]

Il beneficio di bonifica può essere:

- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
- b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
- c) di disponibilità irrigua;
- d) infrastrutturale.

Il beneficio di presidio idrogeologico è il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.

Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati.

Infine costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. ■

[ **NORMATIVA** ] La legge italiana potrebbe risolvere alcune questioni sospese

## Regolamento Ue sul biologico senza il vino e l'acquacoltura

[ **DI ALESSANDRO MARESCA** ]

**C**on un buon anticipo sui tempi previsti (ma la Ue non è solo Italia...) il 18 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento Ce 889/2009 nel quale vengono dettagliate le modalità di applicazione del regolamento 834/2007 che va ad abrogare il reg. Cee 2092/91 e che racchiude le nuove norme relative alla produzione biologica, compresi etichettatura e controlli.

L'834/2007, che entrerà in vigore dal 2009, andava ad indicare un insieme di obiettivi, principi e norme fondamentali sulla produzione biologica, rendendo obbligatorio il marchio comunitario. Uno degli aspetti più importanti racchiusi nel nuovo regolamento Ue è che il marchio biologico può essere utilizzato solo da quei prodotti alimentari che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici.

Tutti i dettagli tecnici per poter dare il "passaporto biologico" ai vari prodotti (vedi art. 1, par. 3 del reg. Ce 834/2007) sono indicati, dunque, nel reg. 889/2009 che completa con specifiche e allegati quanto già riportato nella normativa di riferimento.

A parte il marchio, rimandato al 2010 per un "incidente di percorso" (era stato scelto un logo troppo simile a quello utilizzato per i prodotti bio dalla catena tedesca Aldi), tut-

to è pronto per rendere pienamente operativa dal 1° gennaio prossimo la nuova normativa europea sulla produzione biologica.

#### [ **DUE INTERVENTI AD HOC** ]

Restano fuori, come del resto era previsto, il vino e l'acquacoltura (oltre ad alghe marine e lieviti, peraltro inseriti nel reg. 834), la cui regolamentazione è abbastanza complessa. «Ma se per l'acquacoltura sembra che siamo a punto – spiega **Davide Pierleoni**, vicepresidente dell'Istituto mediterraneo di certificazione – tanto che il regolamento potrebbe essere pronto entro la fine dell'anno, per il vino la situazione è più complessa. Si attendono infatti i dati provenienti dal progetto Orwine (che si concluderà nel marzo 2009) per poter creare una normativa funzionale e i tempi si delineano abbastanza lunghi».

Ma il mondo del biologico non accoglie il regolamento 889/2009 con troppa soddisfazione. «In pratica con il nuovo regolamento non cambia quasi niente – afferma **Paolo Carnemolla**, presidente Federbio – avremmo inoltre sperato in una maggiore aderenza alle peculiarità italiane o, più in generale, mediterranee. Per quanto riguarda il vino – con-



[ Per il regolamento sul vino biologico dovremo aspettare almeno un altro anno.

tinua – ci saremmo aspettati di vederlo all'interno dei prodotti trasformati; meglio comunque un regolamento specifico che l'inserimento nell'Ocm che sarebbe stato un vero disastro».

Entro la fine dell'anno dovrebbe vedere la luce anche la normativa nazionale almeno secondo quanto riferito dal ministro **Luca Zaia** in occasione della sua visita al Sana.

«Contiamo molto sulla legge italiana – rimarca **Roberto Pinton**, segretario di Assobio – nella speranza che le questioni lasciate sospese dalla normativa europea siano opportunamente risolte da quella nazionale. Nella precedente legislatura l'elaborazione era giunta a buon punto; l'auspicio delle imprese è quello di ripartire dal testo che aveva raccolto un inconsueto consenso bipartisan, evitando ulteriori sprechi di tempo. Il decreto legislativo 220, che in questo momento regola il settore, risale al 1995: quattordici anni rappresentano un secolo, considerata la velocità alla quale il settore biologico si è sviluppato». ■